

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19594 Anno 2019

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 19/07/2019

ORDINANZA

sul ricorso 3012-2018 proposto da:

NESTOLA NUNZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato SIMONE COSCIA;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

4166
19

- intimato -

avverso la sentenza n. 316/1/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il
14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso , con sentenza n.107/12 ,sez 2 , accoglieva il ricorso proposto da Nestola Nunzio avverso l'avviso di liquidazione 20071T001431000 per registro 2007

Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 316/2017, accoglieva l'impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso il ricorrente contesta , sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e di quello della violazione di legge, la sentenza impugnata per non avere valutato la circostanza che ,come rilevato anche dalla sentenza di primo grado , la propria famiglia aveva trasferito la propria residenza nella nuova abitazione entro il termine di 18 mesi dall'acquisto ,onde non poteva essere revocato il beneficio fiscale per l'acquisto prima casa.

I motivi da esaminarsi congiuntamente sono manifestamente fondati.

Premesso che la circostanza dianzi dedotta risulta essere stata accertata dalla sentenza di primo grado ,riportata ,in osservanza del principio di autosufficienza, nel ricorso , si osserva che sul punto questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 118 del 1985, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso.(Cass 16604/18 ;Cass 25889/15;Cass 16355/13 ;Cass 2109/09).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e ,sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito , si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio .Si compensano le spese della fase di merito e si condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio ; compensa le spese della fase di merito e condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase liquidate in euro 3000,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori /